

**Accesso di medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo, al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 228/2021 - ammissione a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio - Indicazioni per l'iscrizione e per la partecipazione.**

### ***Premessa***

Il Decreto-Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 309 del 30.12.2021), avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, all'articolo 23 prevede che i medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza siano ammessi al corso di formazione specifica in medicina generale (CFSMG).

I predetti medici possono accedere al corso fuori dal contingente numerico stabilito per il triennio di riferimento e senza borsa di studio, presentando la domanda ad una sola Regione o Provincia Autonoma.

Il requisito richiesto per l'ammissione al corso è di essere in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità.

Le ore di attività svolte dai medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate attività pratiche da computare nel monte ore complessivo del corso.

Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione e ne validano i contenuti ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.

Per tali medici resta l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica.

### ***Indicazioni per l'iscrizione e per la partecipazione al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Marche***

Le successive indicazioni sono redatte in conformità al documento approvato dalla commissione Salute nella seduta del 17 febbraio 2022, contestualizzato alla Regione Marche.

- I medici appartenenti alle amministrazioni della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità possono presentare domanda per una sola Regione o Provincia Autonoma;
- la domanda deve essere presentata in carta semplice secondo il modello predisposto dalla Regione Marche all'indirizzo pec [regione.marche.SanitaRisorseUmane@emarche.it](mailto:regione.marche.SanitaRisorseUmane@emarche.it)
- l'accesso al ciclo triennale di formazione di riferimento sarà consentito fino al giorno antecedente alla data di inizio del corso, a seguito della verifica dei requisiti di legge (servizio permanente e effettivo e anzianità di servizio di almeno quattro anni);
- in attuazione della DGR 1242/06, al fine di permettere un più agevole svolgimento delle attività formative, i medici saranno affidati preferibilmente al polo formativo a cui afferisce la sede lavorativa in cui operano;

- il medico in formazione indica alla Regione Marche e alla sede formativa di assegnazione, il responsabile della propria amministrazione competente a redigere e trasmettere la certificazione dell'attività di servizio prestata, considerata attività pratica da computare nel monte ore complessivo del corso;
- le ore pratiche di attività svolte sono certificate sotto la propria responsabilità nel caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (oppure visti gli atti di ufficio), dal responsabile dell'amministrazione di appartenenza, che le trasmette al polo formativo al termine della fase formativa di riferimento;
- al fine di concludere il percorso formativo, il medico è tenuto a svolgere la frequenza effettiva certificata in orario di servizio, pari almeno all'ammontare previsto dalle norme di riferimento per l'attività pratica di ciascuna fase (D. lgs. 368/99 e DM 7 marzo 2006), fermo restando che, come per tutti gli altri medici in formazione, il corso deve avere in ogni caso la durata di trentasei mesi effettivi di calendario e che tale durata non può essere ridotta;
- restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica, il medico in formazione è tenuto a seguire le relative ore di formazione con le stesse modalità di frequenza previste per gli altri medici in formazione della Regione;
- le attività didattiche di natura teorica, pari ad un terzo del monte ore complessivo triennale di 4.800 ore e cioè pari a n.1600 ore da svolgersi durante tutto il triennio, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 368/99, sono articolate in attività seminariali, studio guidato proposto dai rispettivi tutori, studio finalizzato proposto dai coordinatori delle attività seminariali, sessioni di confronto con i tutori e sessioni di ricerca, riflessione e confronto tra i tirocinanti della stessa area didattica;
- le modalità di svolgimento delle attività didattiche di natura teorica per i medici delle amministrazioni coinvolte saranno effettuate presso lo studio di un medico di medicina generale tutore, durante la relativa fase formativa. Ciò al fine di coniugare la presenza in ambulatorio con momenti di riflessione, approfondimento e confronto tra pari in relazione alle conoscenze e alle competenze inerenti la Medicina Generale e permettendo ai medici delle amministrazioni coinvolte, già formati ed esperti, di integrare le loro conoscenze con specifici aspetti professionalizzanti e di indirizzo. Durante tale periodo saranno redatte le due tesine previste durante il percorso formativo dei medici della regione Marche, una delle quali sarà oggetto di discussione nell'ambito dell'esame finale programmato per il conseguimento del diploma di formazione.
- Le attività teoriche sopra esposte sono valutate analogamente a quanto previsto per gli altri medici in formazione, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Marche ai sensi della DGR 1242/2006;
- il conseguimento del titolo di diploma di formazione specifica in medicina generale per il medico in formazione appartenente alle amministrazioni di cui sopra, avverrà insieme agli altri medici in formazione con le modalità previste dal combinato disposto del D. lgs. n. 368/99 e del D.M. Salute del 7 marzo 2006 e successive modificazioni (superamento con esito positivo di tutte le fasi formative previste dal corso, predisposizione della tesi e discussione della stessa in sede di colloquio finale).

La regione Marche si riserva di fornire, qualora necessarie, ulteriori disposizioni applicative ai medici interessati e ai poli formativi di riferimento.